



# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 11  
del 17 GEN. 2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016 - Proposta per il Consiglio. Comunale.

L'anno duemila diciassette il giorno diciassette alle ore 13,10  
del mese di Genesio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccitto

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	si	
2) dr. Stefano Martorana	si	
3) rag. Salvatore Corallo		si
4) dr. Antonio Zanotto	si	
5) sig.ra Sebastiana Disca		si
6) prof. Gianluca Leggio	si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scolofuso

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 5409 /Sett. X del 17/01/2017

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12        della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

## DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

## PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il  
18 GEN. 2017 fino al 02 FEB. 2017 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

18 GEN. 2017

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NUTRIFICATORE  
(Salonia Francesco)

#### Certificato di immediata esecutività della delibera

- ( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

- ( ) Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.  
( ) Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 18 GEN. 2017 al 02 FEB. 2017 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

#### Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 18 GEN. 2017 rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 18 GEN. 2017 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

#### Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da

18 GEN. 2017

Ragusa, II



SEGRETARIO GENERALE

Funzionario Dottessa Concetta Patrizia Toro



# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	X
TRIBUTI	

Prot n. 5409/X

del 17/01/2017

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016 - Proposta per il Consiglio Comunale -

Il sottoscritto Dr. Francesco Scrofani dirigente del Settore X - TRIBUTI, su proposta del funzionario capo servizio dott.ssa Concetta Criscione propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### Premesso che:

- l'art. 6-ter - "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 1 dicembre 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

**Considerato che:**

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

**Ritenuto di approvare** la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016;

**Richiamato** l'art. 52 D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**Tenuto conto** che l'ammontare complessivo delle sanzioni relativo alle ingiunzioni fiscali notificate sino al 31/12/2016 potrà essere quantificato solo successivamente alla chiusura dei termini di adesione alla definizione agevolata;

**Propone** al Consiglio Comunale di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Visto l'art. 12 della Legge Regionale n. 44/91e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto Lo Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**

- Di proporre al Consiglio Comunale
  1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
  2. di dare atto che l'ammontare complessivo delle sanzioni relativo alle ingiunzioni fiscali notificate sino al 31/12/2016 potrà essere quantificato, nel corso dell'anno 2017, solo successivamente alla chiusura dei termini di adesione alla definizione

- agevolata;
3. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
  4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

### Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

comporta

non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 17/1/2017

Il Dirigente

### Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 17/01/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario

### Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

### Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 17 GEN. 2017

Il Segretario Generale  
Dott. Vito V. Scialogna

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

1) Bozza di regolamento;

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo

Parte integrante della stanziale alla  
Delibera di Consiglio Municipale  
N° 11 del 17 GEN. 2017



**CITTA DI RAGUSA SETTORE X - TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA  
DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Mayor or a representative of the City of Ragusa.

## INDICE

### **TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Soggetti ammessi alla definizione agevolata
- Art. 3 oggetto della definizione agevolata

### **TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGESSI**

- Art. 4 Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata e perfezionamento
- Art. 5 Definizione agevolata delle liti pendenti
- Art. 6 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata
- Art. 7 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute
- Art. 9 Rateizzazione delle somme da corrispondere
- Art. 10 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

### **TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 11 Pubblicità
- Art. 12 Norme finali
- Art. 13 Entrata in Vigore



## **TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI**

### **Art.1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Con la presente disciplina si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente a seguito dei provvedimenti di ingiunzione fiscale emessi ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati sino al 31 dicembre 2016 dal Comune di Ragusa.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

### **Art. 2 Soggetti ammessi alla definizione agevolata**

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i debitori che:
  - a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 31 marzo 2017;
  - b) non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione, notificate al 31 dicembre 2016;
  - c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31 dicembre 2016, a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

### **Art. 3 Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'art. 1, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'Ente, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
4. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.
5. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.
6. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente Regolamento i carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 2000 al 2015, disciplinati dall'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.



## **TITOLO II DEFINIZIONE AGEVOLATA**

### **Art. 4 Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata e perfezionamento**

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31/3/2017 mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dall'Ente
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto.
3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
4. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
5. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal comune.
6. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

### **Art. 5 Definizione agevolata delle liti pendenti**

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti alla data di presentazione dell'istanza, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare al giudizio.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.
3. Il Comune, a seguito dell'avvenuto perfezionamento della definizione

agevolata, provvedere a richiedere alla Commissione Tributaria l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546/92.

#### **Art. 6 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica ai debitori l'ammontare complessive delle somme dovute ai fini della definizione;
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso d'interesse legale .
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

#### **Art. 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 comma 2, purché rispetto ai piani rateali già in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 4, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

#### **Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute**

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
  - versamento in unica soluzione entro la data del 20 settembre 2017;
  - versamento rateale, in deroga da quanto previsto dal Regolamento delle

Entrate approvato con Deliberazione Consiliare n° 15 del 24/3/99 e successive modifiche, secondo quanto stabilito al successivo art. 12 del presente regolamento.

2. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito Conto Corrente intestato al Comune secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui all'art. 9.

### **Art. 9 Rateizzazione delle somme da corrispondere**

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di cui all'art. 7.
2. L'Ente comunica entro il 31/05/2017 l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata con richiesta di rateizzazione, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse;
3. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:
  - Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018.
4. Il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, è effettuato in rate, di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018;
5. Per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio settembre e novembre, per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre;
6. La scadenza delle rate concesse non può superare il 30 settembre 2018;
7. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata.
8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.
9. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei



termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari a Euro 50,00.

#### **Art. 10 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto

### **TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 11 Pubblicità**

1. Entro 15 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

#### **Art. 12 Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 13 Entrata in Vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.